

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(Relatore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
Dott.ssa Daniela Primicerio..... Membro designato dal CNCU

nella seduta del 12.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente aveva estinto anticipatamente (in data 5 marzo 2008) un mutuo fondiario, a suo tempo contratto con l'intermediario, chiedendo alla banca di avviare la procedura per la cancellazione dell'ipoteca. In data 19 agosto 2008, la banca gli inviava la quietanza di estinzione dell'obbligazione impegnandosi inoltre a trasmettere alla competente Agenzia del Territorio la comunicazione dell'avvenuta estinzione del mutuo ed il necessario consenso alla cancellazione dell'ipoteca mediante la procedura semplificata prevista dalla c.d. "legge Bersani-bis"(legge n.40/2007).

Nel maggio 2009, dovendo procedere alla vendita dell'immobile gravato dalla suddetta ipoteca, il notaio rogante ha constatato che la relativa iscrizione era ancora sussistente. Pertanto, il ricorrente, secondo quanto narrato nel suo ricorso, ha dovuto procedere in via d'urgenza alla cancellazione dell'ipoteca tramite il medesimo notaio incaricato della stipula dell'atto di vendita. Avendo richiesto alla banca la refusione delle spese notarili sostenute al riguardo, pari ad euro 500,00, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dall'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso a questo Arbitro per chiedere il rimborso sopra indicato.

A seguito della presentazione del ricorso, la banca ha deciso di accogliere la pretesa del ricorrente il quale pertanto, con lettera in data 28 ottobre 2009, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendone l'archiviazione.

Da parte sua, l'intermediario, in data 17 novembre c.a., nelle sue controdeduzioni ha dato notizia dell'avvenuta composizione bonaria della vertenza, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.

In conclusione, sono pervenute le dichiarazioni delle due parti che risultano assolutamente concordi nel richiedere l'estinzione del procedimento, per cui non sussistono ragioni perché il procedimento stesso prosegua il suo corso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 19 del 08 febbraio 2010

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE